

PROCEDURA EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) L'ACQUISIZIONE DEGLI SPAZI FIERISTICI E ALLESTIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE ALLA CAMPIONARIA 2025 FIERA DEL LEVANTE, BARI DAL 13 SETTEMBRE AL 21 SETTEMBRE 2025. CONTRATTO

L'anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di settembre,

tra

La Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, con sede in Bari, Lung.re N. Sauro, 45/47, C.F. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, in qualità di Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali nel seguito per brevità definita anche "Amministrazione",

e

Nuova Fiera del Levante S.r.L con sede legale in Lungomare Starita, 4, 70132 Bari (BA), P. IVA 07964940725 rappresentata dal Sig. Gaetano Frulli, in qualità di Legale Rappresentante, nel seguito per brevità definito anche "Fornitore" o "Impresa";

Visto e richiamato l'articolo 50, rubricato "Procedure per l'affidamento", comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici vigente;

Preso atto che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, e quindi nel rispetto della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Dato atto che a seguito di RDO n. 5549047, espletata mediante piattaforma MePA, è pervenuta l'offerta entro il termine fissato nel giorno 02/09/2024 ore 15.00;

Dato atto che con D.D.S. 131/2025 è stato approvato e affidato il servizio di cui all'oggetto;

Articolo 1

Definizioni

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'offerta tecnica ed economica, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati incluso gli atti di gara anche se non materialmente allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
 - dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e s.m.i. e Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014;
 - dal Decreto Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:

- Offerta tecnica ed economica;
- Codice di comportamento adottato dalla Regione Puglia.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore riguardante l'acquisizione degli spazi fieristici e allestimenti per la partecipazione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale alla Campionaria 2025 Fiera Del Levante, Bari dal 13 settembre al 21 settembre 2025;
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, all'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore ed acquisita digitalmente mediante piattaforma MePa a seguito di trattativa diretta RDO n. 5549047.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

Articolo 4

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fino alla conclusione del servizio, di cui all'offerta tecnica ed economica.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nell'offerta tecnica ed economica a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese a far data dal perfezionamento del contratto a seguito dell'adozione della determinazione di affidamento.

Articolo 5

Proprietà

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei materiali, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione della prestazione a farsi e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 6

Erogazione delle prestazioni

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gestione del Contratto Esecutivo

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. Il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore), diversamente si intenderà il soggetto sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C), Dott. Vincenzo Piragina, mediante documentazione relazionale e fotografica.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni

necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie teste descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8

Consegna

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini indicati nell'offerta tecnica, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. Il servizio dovrà essere realizzato con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9

Innovazioni e varianti

1. La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura si riserva la facoltà di chiedere varianti “non significative” al progetto approvato e di poter modificare le prestazioni richieste, in tal caso, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione, tali costi non saranno riconosciuti.
2. L'azienda appaltatrice non potrà compiere innovazioni o apportare varianti significative alle prestazioni richieste, rispetto a quanto previsto nel progetto e nel presente contratto, se non in accordo con il l'Amministrazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del servizio e alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse potranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal committente.
4. Nel caso in cui le innovazioni o varianti richieste dalla Regione Puglia comportino un aumento dei costi, questi dovranno essere concordati, imputati e liquidati dalle medesime e, comunque, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla procedura di gara.

Articolo 10

Penalità

Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, Regione Puglia, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile secondo la gravità della stessa, così meglio chiarito di seguito:

- per la realizzazione di stands espositivi non corrispondenti al progetto presentato e approvato, per motivi non imputabili all'ente organizzatore si applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento e in funzione delle dimensioni dello stand complessivo;
- Ogni e qualsivoglia ritardo nell'allestimento, anche parziale, degli stands, determina l'inadempimento della prestazione, per cui nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore, neppure per eventuali spese sostenute, che resteranno a suo totale ed esclusivo carico, unitamente ai danni subiti dal Committente, sia in via diretta, sia in via di regresso, da parte degli espositori.
- Per il ritardo della riconsegna, o riconsegna con danni, dei locali all'ente organizzatore, verrà addebitato alla ditta allestitrice il totale dei costi che l'Ente stesso reclamerà all'Regione Puglia e, che provvederà a trattenere, a compensazione, l'importo dovuto dai singoli stati di avanzamento.

- In ogni caso la Regione Puglia si riserva il diritto al risarcimento, a carico della ditta allestitrice, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine della Regione Puglia e Unioncamere Puglia per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto .

Articolo 11 Corrispettivi

1. Il corrispettivo, onnicomprensivo, per l'esecuzione contratto è pari a complessivi € 90.544,30 oltre Iva 22%.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12 Trasparenza dei prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11, vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. La fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dalla nota di incarico visto l'Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali www.regione.puglia.it con D.G.R. n. 177/2024 che disciplina il rapporto di collaborazione per un periodo di 36 mesi o comunque a completamento del progetto operative.
2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del

servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione. Il pagamento del corrispettivo è disposto dal R.U.P. previo ricevimento di regolare fattura elettronica. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato. L'operatore economico dovrà preventivamente concordare con la Stazione appaltante le modalità di emissione delle fatture di pagamento, con particolare riferimento all'intestatario delle medesime. La fattura dovrà riportare il protocollo e l'oggetto del servizio, oltre il numero CIG e CUP comunicati e dovranno apporre la dicitura "scissione dei pagamenti". In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva europea (BCE + margine del 7%) e non come prevede il D. Lgs. 231/2002 (Tasso BCE + 7 punti percentuali).

4. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008.

5. Le modalità di liquidazione e pagamento saranno comunicate con successiva nota e gestite da Unioncamere Puglia, giusta DGR n. 177/2024.

Articolo 14

Cauzione

1. Il soggetto affidatario risulta un soggetto di comprovata affidabilità, pertanto esonerato dal pagamento della garanzia definitiva.

Articolo 15

Subappalto – Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16

Obblighi verso il personale

1. Il Fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). La ditta appaltatrice assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Terziario del Commercio, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente

competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Articolo 17

Risoluzione

1. La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- qualora le violazioni dell'offerta tecnica e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- subappalto non espressamente autorizzato dal committente;
- mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi;
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- abbandono dei lavori da parte dell'aggiudicatario;
- ritardo che determina danno non recuperabili con la penale;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
- in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile.

In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell'Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

2. Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse nel Codice Civile.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 122 D. Lgs. N. 36/2023.

Articolo 18

Responsabilità Civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

3. Perciò, il fornitore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa

fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. Il Fornitore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

5. Resta inoltre a carico del Fornitore:

- copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.

6. Il Fornitore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura.

Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

A garanzia di quanto sopra, il Fornitore ha stipulato polizza di assicurazione per danni da esecuzione n. 1/61382/65/160534162 per responsabilità civile verso terzi Unioncamere/Regione Puglia.

La costituzione della stessa può essere sostituita da apposita attestazione della compagnia presso cui è già assicurata la ditta aggiudicataria per la Responsabilità Civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula della concessione per i massimali sopra indicati.

La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dalla ditta aggiudicataria alla Regione Puglia prima della stipula del contratto.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 20

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

2. Al presente atto, in tema di imposta di bollo, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21

Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22

Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli

obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 8 settembre 2025

Il Fornitore

L'Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna. Art 9 Innovazioni e varianti, Art 10 Penalità, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Cauzione, Art 15 Subappalto, Divieto di cessione del contratto, Art. 16, Obblighi verso il personale, Art. 17 Risoluzione Art. 18 Responsabilità Civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Clausola anti-Pantouflage, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, 8 settembre 2025

Il Fornitore

L'Amministrazione